

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1877

ed aggiungendo altresì che dovrebbero essere tali atti da costituire il *cominciamento di esecuzione* del reato.

Io sono rimasto di ciò perfettamente pago; come si vede, abbiamo conservato nella nuova formola tutto ciò che era desiderato e dalla Commissione e dal Ministero; per modo che la chiarezza ed il pregio di questa locuzione tra noi concordata non mi pare che possano venire disconosciuti.

Noi dunque ci troviamo completamente d'accordo su tutti gli articoli che voi rinviaste alla Commissione acciò li discutesse col ministro. Nè tacerò che essi formarono oggetto di lunga, paziente e matura discussione nel seno della Commissione stessa, di cui furono frutto gli accordi finali.

Io prego la Commissione di permi in avvertenza se alcuna inesattezza fosse incorsa nelle mie dichiarazioni; e laddove essa le confermi, ripeto che mi terrò dispensato dal prendere la parola nei singoli articoli; salvo se si sollevasse nuova controversia sopra alcuno di essi.

**NELLI.** (*Presidente della Commissione*) Io debbo, in nome della Commissione, dichiarare che quello che è stato esposto lucidamente e scientificamente dal ministro è la storia esatta del perfetto accordo tra esso e la Commissione.

**BORTOLUCCI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Sull'articolo 27?

**BORTOLUCCI.** Sopra questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ma ora la discussione ha luogo soltanto sull'articolo 27. Comunque, abbia la bontà di attendere, perchè avvi un altro oratore iscritto prima di lei.

**MELCHIORRE.** Io intendo di parlare sul terzo paragrafo dell'articolo 27 e di fare poche osservazioni intorno alle ragioni egregiamente esposte dall'onorevole guardasigilli per illustrarlo, e confermate dall'onorevole presidente della Commissione.

Io trovo una grande difficoltà di votare il paragrafo terzo come aggiunta all'articolo 27 proposto dalla Commissione.

Credo che l'onorevole guardasigilli e la onorevole Commissione converranno meco che uno dei criteri per bene comprendere una legge e per applicarla bene sia la esatta definizione del titolo in cui sono registrate le diverse disposizioni di essa.

Il capo secondo del primo libro del Codice penale, di cui ci occupiamo, ed in cui trovasi scritto l'articolo 27, s'intitola così: *Delle misure e graduazione delle pene, e del passaggio da una pena all'altra*. Ora io opino che le disposizioni relative a questo capo secondo non debbano riguardare altro che la misura e la graduazione delle pene e il passaggio da una pena all'altra. Cosa si osserva nel

paragrafo terzo? Si propone un'aggiunta nella quale si sancisce una pena novella che non è registrata tra le pene correzionali votate nell'articolo 11, ove fu statuito: Le pene correzionali sono: la prigionia; la detenzione; la sospensione dai pubblici uffici; la multa.

L'onorevole guardasigilli nel suo elaborato progetto del primo libro del nuovo Codice penale del regno, illustrato da ampie ed erudite considerazioni, aveva classificato in tre categorie le pene, ed enumerando quelle correzionali dopo la detenzione e la prigionia, aveva segnato il confino e l'esilio locale.

L'onorevole relatore della Commissione, benchè più stringato e più breve dell'onorevole guardasigilli, nella esposizione dei motivi, che avevano determinate le sue risoluzioni, faceva sapere alla Camera che le due pene, l'esilio ed il confino, avevano incontrato una viva avversione nel seno della Commissione; e rilevandone i difetti concludeva che la maggioranza della Commissione riprovava l'ammissione dell'una e dell'altra pena, perchè ineguali e viziose.

Ora, non so per qual miracolo la Commissione abbia mutato i suoi convincimenti, e vincendo le avversioni antiche, siasi accordata coll'onorevole guardasigilli, ristabilendo nel terzo paragrafo dell'articolo 27 una pena correzionale la quale fu esclusa nella scala delle pene quando fu discusso e deliberato l'articolo 11, nel quale si tenne proposito delle diverse specie di pene. Dove si registra questa nuova pena? Al capo 2°, dove nessuno può mai pensare che possa trovar luogo una pena correzionale, quando di essa non si è tenuta ragione nel capo in cui delle diverse pene si è definita l'indole, la durata e il modo di espiazione.

Ora domando in primo luogo: si può dalla Camera decretare una quinta pena correzionale, dopo che la Camera stessa nelle precedenti sedute (*Rumori*) ha deliberato essere quattro le pene correzionali, e le ha determinate, classificate, enumerate e definite?

Ma, aggiungeva il guardasigilli, questa non è una nuova pena: è una facoltà che si concede al magistrato, il quale, in vista delle circostanze speciali del fatto e delle peculiari condizioni nelle quali il condannato sia per trovarsi, può applicare il confino, quantunque non sia considerato nel numero delle pene correzionali.

Tali cose premesse, in primo luogo parmi che qui cade in taglio di elevare una questione pregiudiziale; in secondo luogo trovo censurabile ed erronea la compilazione del combattuto paragrafo terzo dell'articolo 27, imperocchè, sotto una rubrica in cui si parla di misure di graduazione e di passaggi da